

Studio Legale Barbiera
Avv. Biagio Barbiera
Via L. Ariosto n.34-90144 Palermo
Tel/fax 091300368
avbarbierabiagio@pec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'EMILIA ROMAGNA

Sede di Bologna

Ricorso in materia di concorso pubblico

Per

La Prof.ssa Virginia Geraci, nata a Palermo il 19/03/1983, Cod. Fisc. GRC VGN 83C59 G273 I, ed ivi residente nella via Croce Rossa n.33, elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'avv. Biagio Barbiera, Cod. Fisc. BRB BGI 62A15 G273 U, in Palermo nella via Ariosto n. 34, tel/fax 091 300368, pec avbarbierabiagio@pec.it, indirizzo di posta elettronica certificata ove chiede che gli atti le vengano trasmessi, che la rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto,

Ricorrente

C O N T R O

Il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, domiciliato per la carica presso i locali della sede di detto ministero, siti in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, ed elettivamente presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Bologna, alla via Via A. Testoni, 6, PEC: bologna@mailcert.avvocaturastato.it,

Amministrazione Resistente

Il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, domiciliato per la carica presso i locali della sede di detto ministero, siti in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, ed elettivamente presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma nella via dei Portoghesi, 12, PEC: roma@mailcert.avvocaturastato.it,

Amministrazione Resistente

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del **Dirigente pro tempore**, C.F. 80062970373, domiciliato per la carica presso la sede di detto ufficio, in Bologna, nella via de' Castagnoli 1, ed elettivamente presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di

Bologna, con sede in Bologna, alla via Via A. Testoni, 6, PEC: bologna@mailcert.avvocaturastato.it,

Amministrazione Resistente

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, UFFICIO V - Ambito Territoriale di Bologna, in persona del Dirigente pro tempore, C.F. 80071250379, domiciliato per la carica presso la sede di detto ufficio, in Bologna, nella via de' Castagnoli 1, ed elettivamente presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Bologna, alla via Via A. Testoni, 6, PEC: bologna@mailcert.avvocaturastato.it,

Amministrazione Resistente

E NEI CONFRONTI DI

Gerardo Gargano, nato a Bagnoli Irpino (AV), del quale ad oggi l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna non ha trasmesso le generalità, nonostante appositamente richieste per ben tre volte, trattandosi di candidato collocato al centotrentesimo posto della graduatoria e che, in caso di accoglimento del presente gravame, verrebbe ad essere sopravanzato dall'istante; **nonché di tutti i candidati dichiarati vincitori nella graduatoria finale di merito** di cui alla nota n.: m pi. AOODRER. Registro decreti. R. 00001085 del 22/08/2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, pubblicata in pari data, rivestendo la qualità di controinteressati in quanto portatori di interessi alla stabilità della graduatoria e conservazione della propria posizione.

Controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ED ADOZIONE DI IDONEE MISURE

CAUTELARI,

- della graduatoria dei vincitori, pubblicata in data 22/08/2025 dal Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, con nota n.: m pi. AOODRER. Registro decreti. R. 00001085 del 22/08/2025 (All.1) con la quale è stata decretata la graduatoria finale del "Concorso per Titoli ed Esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di

sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n.205", di cui al D.D.G. 2575 del 6.12.2023, elaborata dalla Commissione Esaminatrice sulla base del punteggio di cui all'art. 9 del predetto D.M., ove la ricorrente è stata esclusa per il mancato riconoscimento di un titolo di riserva, **nonché di tutti gli atti presupposti, preliminari, consequenziali e successivi.**

- della graduatoria dei candidati idonei, pubblicata in data 25/08/2025 dal Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, con nota n.: m pi. AOODRER. Registro decreti. R. 00001087 del 25/08/2025 (All.2) con la quale è stata decretata la rettifica dell'integrazione alla graduatoria di merito del "Concorso per Titoli ed Esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n.205", di cui al D.D.G. 2575 del 6.12.2023, elaborata dalla Commissione Esaminatrice sulla base del punteggio di cui all'art. 9 del predetto D.M., ove la ricorrente è stata esclusa per il mancato riconoscimento di un titolo di riserva, **nonché di tutti gli atti presupposti, preliminari, consequenziali e successivi.**

- del Verbale adottato dalla Commissione Esaminatrice costituita con Decreto USR Emilia-Romagna n.37 del 20.01.2025 in ordine al reclamo-diffida presentato in data 23/07/2025 dalla ricorrente, completo delle decisioni adottate al riguardo, ancora NON acquisito;

- dei verbali relativi alle sedute della commissione nel corso delle quali è avvenuta la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi; nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente o connesso a quello impugnato, ancorché non conosciuto, ancora NON acquisiti;

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

dell'Amministrazione resistente al riesame della posizione della parte ricorrente ai fini dell'attribuzione del punteggio alla medesima spettante, della conseguente inclusione nella posizione corrispondente della graduatoria finale di merito tra i candidati "vincitori" e per, l'effetto, all'adozione del relativo provvedimento di ammissione in servizio.

In subordine, per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni da illegittima esclusione dalla platea dei vincitori, mancata assunzione e perdita di chance.

PREMESSO IN FATTO

A) I. che con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 06/12/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico **(AII.3)** veniva indetto (sic) *“... un concorso nazionale, organizzato in tutte le sue fasi a livello regionale, per esami e titoli per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n.20.575 posti vacanti nell'anno scolastico 2023/ 2024, secondo quanto dettagliatamente riportato nell'Allegato 1, ...”*.

II. che all'art. 3 del bando di concorso veniva decretato che la procedura concorsuale si svolgeva in tutte le sue fasi a livello regionale presso gli USR:

III. che all'art.9, comma 1, veniva decretato che la graduatoria comprendesse un numero di candidati pari ai posti previsti dal bando di concorso (sic) *“... per la Regione Emilia-Romagna per la classe di concorso AB25-Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria della scuola secondaria di primo grado (INGLESE), pari a n.138 posti...”*; mentre al comma 2, veniva decretato che (sic) *“... A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487...”*;

IV. che la ricorrente, previa rituale domanda del 06/01/2024 **(AII.4)**, partecipava alla procedura preselettiva, all'esito della quale, veniva ammessa alla prova scritta;

V. che la medesima, in data 15/03/2024 partecipava alla prova scritta, all'esito della quale, avendo riportato un punteggio pari a 84/100 **(AII.5)**, veniva ammessa a sostenere la prova orale, ed in data 11/06/ 2025 sosteneva la prova orale, conseguendo un punteggio pari a 80/100 **(AII.6)**;

VI. che in data 04/07/2025 il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, con nota n.: m pi. AOODRER. Registro decreti. R. 00000640 del 04/07/2025 **(AII.7)** decretava la graduatoria finale del *“Concorso per Titoli ed Esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023,*

n.205”, di cui al D.D.G. 2575 del 6.12.2023, e pubblicava la graduatoria dei vincitori elaborata dalla Commissione Esaminatrice sulla base del punteggio di cui all’art. 9 del predetto D.M., ove, però, la ricorrente risultava esclusa per il mancato riconoscimento del titolo di riserva spettante per essere soggetto tutelato dalla legge 104/92 art.3 comma 3, nonché per essere iscritta, con decorrenza dal 11/07/2023 nelle liste del collocamento mirato a valere sulla legge 68/99 per le categorie protette di soggetti con disabilità, con punteggio assegnato di 21,50 in base ai titoli dichiarati;

VII. che in data 11/07/2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, con nota n.: m pi. AOODRER. Registro decreti. R. 00000720 dell’11/07/2025 **(All.8)**, (sic) “... *VISTO il proprio Decreto n. 640 del 04.07.2025 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito per la classe di concorso AB25; PRESO ATTO delle numerose segnalazioni pervenute in merito ai punteggi dei titoli attribuiti ai candidati; CONSIDERATO che, a fronte delle doglianze, si è provveduto a chiedere alla Commissione di procedere al riesame della correttezza delle valutazioni effettuate; VISTI gli atti conseguentemente adottati dalla commissione giudicatrice, a parziale modifica della graduatoria...*”, decretava la rettifica della graduatoria dei vincitori della procedura concorsuale di cui trattasi (Tabella 1) elaborata dalla Commissione Esaminatrice sulla base del punteggio di cui all’art. 9 del predetto D.M., e già approvata con la sopra richiamata nota n.: m pi. AOODRER. Registro decreti. R. 00000640 del 04/07/2025, ove, però, la ricorrente continuava a risultare esclusa per il mancato riconoscimento del detto titolo di riserva; decretava l’integrazione alla graduatoria di merito di detta procedura concorsuale (Tabella 2); ed annullava e sostituiva “... *il precedente Decreto n.640 del 04.07.2025 con il quale era stata approvata la graduatoria di merito per la classe di concorso AB25 ...*”;

VIII. che in data 23/07/2025 la ricorrente avanzava, quindi, formale (sic) “... *Reclamo-diffida per la correzione e rideterminazione della Graduatoria di merito scuola secondaria di primo grado, approvata con Decreto n. 640 del 04.07.2025 e successivamente rettificata con Decreto n. 720 dell’11-07-2025 – classe di concorso AB25...*” **(All.9)**, con il quale, premesso di essere soggetto tutelato dalla legge 104/92 art.3 comma 3, nonché di essere iscritta, a far data dal 11/07/

2023, giusta ivi allegata documentazione, nelle liste del collocamento mirato a valere sulla legge 68/99 per le categorie protette di soggetti con disabilità, con punteggio assegnato di 21,50 in base ai titoli dichiarati; nonché di aver richiesto con tali requisiti la partecipazione al concorso *de quo* “*inserendo regolarmente nella richiesta di partecipazione sul portale www.inpa.gov.it tutti i benefit a sostegno della mia figura professionale comprese le tutele di cui sopra spettanti per legge*”; preso atto, solo dopo la propria partecipazione al concorso, che dalla verifica delle graduatorie pubblicate “*non risulta regolarmente riportato il mio titolo preferenziale quale iscritta al collocamento mirato a valere sulla legge 68/99*”; e verificato che, nonostante la documentazione prodotta e dichiarata, per presumibili motivi tecnici o errori di sistema in alcun modo a sé imputabili, e comunque non rilevanti nel possesso dei titoli, il titolo relativo al collocamento mirato non risultava incluso sin dalla richiesta di partecipazione al concorso, richiedeva formalmente la correzione e rimodulazione dell’esito del concorso stesso e l’opportuna modifica in relazione alla propria posizione in graduatoria, affinché venisse tenuta nella dovuta considerazione la sua regolare iscrizione al collocamento mirato ai sensi della L.68/99 stante la regolare validità del titolo formalmente posseduto sin dall’11/07/2023;

IX. che nessun riscontro faceva seguito a detto avanzato ricorso;

X. che in data 22/08/2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, con nota n.: m pi. AOODRER. Registro decreti. R. 000001085 del 22/08/2025 (**Ail.10**), (sic) “... *VISTO il proprio decreto n.640 del 04.07.2025 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito per la classe di concorso AB25: VISTO il proprio decreto n.720 dell’11.07.2025 con il quale, a seguito dell’esame da parte della Commissione giudicatrice dei reclami pervenuti, si è provveduto a rettificare la graduatoria di cui al precedente Decreto n. 640; PRESO ATTO delle ulteriori segnalazioni pervenute in merito ai punteggi dei titoli attribuiti ai candidati; CONSIDERATO che, a fronte delle ulteriori doglianze, si è provveduto a chiedere nuovamente alla Commissione di procedere al riesame della correttezza delle valutazioni effettuate; VISTI gli atti conseguentemente adottati dalla Commissione giudicatrice...*”, decretava la rettifica della graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui trattasi (Tabella 1) già approvata con la sopra richiamata nota n.: m pi. AOODRER. Registro decreti. R. 00000640 del 04/07/2025, e già

rettificata con la sopra richiamata nota n.: m pi. AOODRER. Registro decreti. R. 00000720 dell'11/07/2025, ove, però, la ricorrente ancora una volta risultava esclusa per il mancato riconoscimento del detto titolo di riserva; decretava la rettifica dell'integrazione alla graduatoria di merito di detta procedura concorsuale (Tabella 2); ed annullava e sostituiva "... *i precedenti Decreti - n.640 del 04/07/2025 e n.720 dell'11/07/2025 - con i quali era stata approvata e successivamente modificata la graduatoria di merito per la classe di concorso AB25 ...*";

XI. che in data 25/08/2025 il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, con nota n.: m pi. AOODRER. Registro decreti. R. 000001087 del 25/08/2025 (**AII.11**), (sic) "... *VISTO il proprio decreto n.640 del 04.07.2025 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito per la classe di concorso AB25: VISTI i propri decreto n.720 dell'11.07.2025 e n.1085 del 22.08.2025 con i quali, a seguito dell'esame da parte della Commissione giudicatrice dei reclami pervenuti, si è provveduto a rettificare la graduatoria di cui al precedente Decreto n. 640; PRESO ATTO che per mero errore materiale nella tabella 2 dei candidati idonei di cui al succitato decreto n.1085 del 22.08.2025 non è stata inserita la candidata MORELLA MARTINA in posizione n.144 ed è stata, invece, inserita la candidata PAOLINI FRANCESCA in posizione n.179; RITENUTO NECESSARIO, pertanto, rivedere la tabella 2 dei candidati idonei ...*", decretava la rettifica dell'integrazione alla graduatoria di merito di detta procedura concorsuale (Tabella 2); ed annullava e sostituiva "... *integralmente la Tabella 2 del Decreto n.1085 del 22/08/2025 ...*";

XII. che, in data 01/09/2025, la ricorrente, per il tramite del sottoscritto difensore, depositava rituale istanza di accesso agli atti (**AII.12**), quale portatrice di un interesse diretto, concreto ed attuale, con la quale chiedeva l'acquisizione della seguente documentazione:

1. Decreto USR Emilia-Romagna n.37 del 20.01.2025 con cui è stata costituita la Commissione Esaminatrice;
2. Atti e Verbali adottati dalla Commissione Esaminatrice costituita con Decreto USR Emilia-Romagna n.37 del 20.01.2025 espressamente richiamati nel Decreto USR Emilia-Romagna n.640 del 04/07/2025;
3. Atti e Verbali adottati dalla Commissione Esaminatrice costituita con Decreto USR Emilia-Romagna n.37 del 20.01.2025 in disamina dei *reclami pervenuti* avverso il Decreto USR

Emilia-Romagna n.640 del 04/07/2025, con cui si è provveduto a rettificare la graduatoria di cui al Decreto USR Emilia-Romagna n.640 del 04/07/2025, completi delle decisioni adottate su istanze o reclami dei partecipanti;

4. Atti e Verbali adottati dalla Commissione Esaminatrice costituita con Decreto USR Emilia-Romagna n.37 del 20.01.2025 espressamente richiamati nel Decreto USR Emilia-Romagna n.720 dell'11/07/2025;

5. Atti e Verbali adottati dalla Commissione Esaminatrice costituita con Decreto USR Emilia-Romagna n.37 del 20.01.2025 in disamina *dei reclami pervenuti* avverso il Decreto USR Emilia-Romagna n.720 dell'11/07/2025, con cui si è provveduto a rettificare la graduatoria di cui al Decreto USR Emilia-Romagna n.720 dell'11/07/2025, completi delle decisioni adottate su istanze o reclami dei partecipanti;

6. Atti e Verbali adottati dalla Commissione Esaminatrice costituita con Decreto USR Emilia-Romagna n.37 del 20.01.2025 espressamente richiamati nel Decreto USR Emilia-Romagna n.1085 del 22/08/2025;

7. Atti e Verbali adottati dalla Commissione Esaminatrice costituita con Decreto USR Emilia-Romagna n.37 del 20.01.2025 in disamina delle *segnalazioni pervenute in merito ai punteggi dei titoli attribuiti ai candidati* avverso il Decreto USR Emilia-Romagna n.720 dell'11/07/2025, con cui si è provveduto a rettificare la graduatoria di cui al Decreto USR Emilia-Romagna n.720 dell'11/07/2025, completi delle decisioni adottate su istanze o reclami dei partecipanti;

8. Atti e Verbali adottati dalla Commissione Esaminatrice costituita con Decreto USR Emilia-Romagna n.37 del 20.01.2025 espressamente richiamati nel Decreto USR Emilia-Romagna n.1087 del 25/08/2025 in rettifica del *mero errore materiale* contenuto nella Tabella 2 del Decreto n.1085 del 22/08//2025, completi delle decisioni adottate al riguardo;

9. Domanda di partecipazione al Concorso della candidata Virginia Geraci;

10. Punteggi e le valutazioni ricevute nelle prove scritte e orali della candidata Virginia Geraci;

11. Atti e Verbali adottati dalla Commissione Esaminatrice costituita con Decreto USR Emilia-Romagna n.37 del 20.01.2025 in ordine al reclamo-diffida presentato in data 23/07/2025

dalla candidata Virginia Geraci, completi delle decisioni adottate al riguardo;

12. Domanda di partecipazione al Concorso del candidato Gerardo Gargano;

13. Punteggi e le valutazioni ricevute nelle prove scritte e orali del candidato Gerardo Gargano;

XIII. che con nota dell'01/10/2025, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna (**AII.13**) trasmetteva formale riscontro m.pi. AOODRER-REGISTRO UFFICIALE. U. 0039287. 01.10. 2025 di parziale accoglimento della formulata istanza di accesso agli atti, cui allegava, in formato pdf, soltanto i documenti ivi indicati ai nn. 1, 10, 13, 9 e 12, e cioè (sic): "...

- DECRETO N. 37 DEL 20/01/2025 DI COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DELLA S.V.

- GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DEL CANDIDATO GARGANO GERARDO

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DELLA S.V.

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DEL CANDIDATO GARGANO GERARDO..." con le generalità oscure,

sostenendo, nel contempo, e per i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 di detta istanza di accesso agli atti, che la (sic)" ... richiesta ... di ostensione di tutti gli atti e i verbali richiamati nelle graduatorie... configura un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione scrivente, come tale precluso dall'art. 24, comma 1, punto 3) della legge n. 241 del 1990. Ciò in quanto gli atti richiesti rappresentano l'intera documentazione relativa alla procedura concorsuale di cui trattasi.

Si aggiunga che la raccolta di tutta la documentazione comporterebbe un'attività tale da determinare un carico irragionevole di lavoro, idoneo a interferire con il buon andamento di questo Ufficio. Si chiede pertanto alla S.V. medesima di meglio specificare gli atti richiesti ...".

Con detta nota il medesimo specificava, altresì, (sic) "... che il punteggio conseguito alle prove scritte sia dalla candidata GERACI VIRGINIA sia dal candidato GARGANO GERARDO è stato pari a punti 84 (ottantaquattro)... In relazione alla valutazione della prova scritta, si rappresenta che ai sensi dell'art. 6 del D.D. di cui all'oggetto, disciplinante la procedura concorsuale di cui trattasi, "i candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso (...) sono ammessi a

sostenere una prova scritta **computer-based**." Conseguentemente, non sussiste alcun atto o documento riguardante la correzione della prova scritta, in quanto la valutazione della prova è stata operata dal sistema di correzione automatico informatizzato, individuando la risposta corretta da un set di domande.

Quanto all'errore materiale richiamato dal Decreto di questo Ufficio n. 1087 del 25/08/2025 ed espressamente contenuto nell'istanza di accesso prodotta dalla S.V., si comunica che l'errore materiale de quo si è verificato in occasione della trasposizione nell'atto delle risultanze dell'elaborazione del sistema.

Infine, con riferimento al reclamo della S.V. 23/07/2025 si evidenzia come esso non sia stato preso in considerazione in quanto con esso si chiedeva la valutazione di un titolo di riserva non dichiarato nella domanda di partecipazione alla procedura...";

XIV. che, in data 03/10/2025, la ricorrente, sempre per il tramite del sottoscritto difensore, preso atto dell'infondato parziale accoglimento della propria istanza di accesso agli atti dell'01/09 precedente, inviava apposita pec di replica (**AII.14**) con cui ribadiva la piena legittimità della richiesta *de qua*, ed intimava la trasmissione, nel termine di giorni 7, degli atti mancanti - fra cui le generalità del controinteressato Gerardo Gargano, ai fini della notifica a quest'ultimo del presente ricorso - a tutt'oggi, però, non trasmessi alla ricorrente che, pertanto ed al riguardo, riserva la formulazione di MOTIVI AGGIUNTI, non avendo assoluta cognizione dei documenti richiesti;

XV. che nessun riscontro faceva seguito a detta pec di replica, così come del pari all'ulteriore pec del 13/10/2025 (AII.15) di precisa richiesta di trasmissione delle generalità del controinteressato Gerardo Gargano, ai fini della notifica a quest'ultimo del presente ricorso, ragione per la quale appresso si formula formale istanza affinché il Presidente di sezione voglia disporre, ex art. 41 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo controinteressato;

B) Alla luce della superiore situazione di fatto, ed esaminati i limitati documenti trasmessi e quelli oggetto di pubblicazione, la ricorrente, avendo interesse ad essere collocata utilmente in graduatoria tra i candidati vincitori, ricorre all'adita giustizia, affidando, allo stato, la nullità dei provvedimenti gravati ai seguenti motivi di

DIRITTO

1) Violazione e Falsa applicazione dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92 per mancato riconoscimento del titolo di riserva ex Legge 104/92 art. 3 comma 3 - Violazione e Falsa applicazione dello articolo 5, comma 4, del D.P.R. 09/05/1994, n. 487 per mancato riconoscimento del titolo di preferenza ex D.P.R. 487/94 art.5, comma 4 - Violazione e Falsa applicazione della Legge 68/99 per mancato riconoscimento del titolo di riserva ex Legge 68/99 - Iscrizione al Collocamento Mirato - Eccesso di Potere per Violazione dei criteri di attribuzione dei punteggi aggiuntivi relativi ai titoli di riserva - Ingiustizia Manifesta, Disparità di Trattamento, Violazione del Principio di Imparzialità dell'azione amministrativa per omesso riconoscimento alla ricorrente del punteggio aggiuntivo alla Graduatoria Finale.

La ricorrente addebita la propria esclusione della graduatoria della procedura concorsuale per cui è causa, alla ingiusta mancata attribuzione di un punteggio aggiuntivo in relazione alla natura del titolo di riserva dalla medesima validamente posseduto.

In particolare, la ricorrente ha regolarmente dichiarato, nella domanda di partecipazione al concorso di cui trattasi, di essere soggetto tutelato dalla legge 104/92 art.3 comma 3, nonché di essere iscritta, a far data dal 11/07/2023, nelle liste del collocamento mirato a valere sulla legge 68/99 per le categorie protette di soggetti con disabilità, con punteggio assegnato di 21,50 in base ai titoli dichiarati; nonché di aver richiesto con tali requisiti la partecipazione al concorso *de quo* "inserendo regolarmente nella richiesta di partecipazione sul portale www.inpa.gov.it tutti i benefit a sostegno della mia figura professionale comprese le tutele di cui sopra spettanti per legge".

La stessa, dopo la propria partecipazione al concorso, avendo preso atto dalla consultazione delle graduatorie pubblicate con il decreto n.640 del 04/07/2025 e rettificata con il decreto 11/07/2025, che "non risulta regolarmente riportato il mio titolo preferenziale quale iscritta al collocamento mirato a valere sulla legge 68/99"; ed avendo verificato che, nonostante la documentazione prodotta e dichiarata, per presumibili motivi tecnici o errori di sistema in alcun modo a sé imputabili, e comunque non rilevanti nel possesso dei titoli, il titolo relativo al

collocamento mirato non risultava incluso sin dalla richiesta di partecipazione al concorso, in data 23/07/2025 ha avanzato formale (sic) “... *Reclamo-diffida per la correzione e rideterminazione della Graduatoria di merito scuola secondaria di primo grado, approvata con Decreto n. 640 del 04.07.2025 e successivamente rettificata con Decreto n. 720 dell’11-07-2025 – classe di concorso AB25...*”, con cui ha richiesto formalmente la correzione e rimodulazione dell’esito del concorso stesso e l’opportuna modifica in relazione alla propria posizione in graduatoria, affinché venisse tenuta nella dovuta considerazione la sua regolare iscrizione al collocamento mirato ai sensi della L.68/ 99 stante la regolare validità del titolo formalmente posseduto sin dall’11/07/2023.

Orbene, ed al riguardo, è ormai pacifico che i titoli di riserva sono valutabili anche se risultati non dichiarati nella domanda di concorso, ed anche se il bando ne imponeva la loro dichiarazione iniziale, a condizione che il candidato li possieda all’atto della presentazione della domanda e li esibisca entro i termini previsti dal bando, dopo aver superato le prove selettive.

I titoli di riserva, infatti, non sono oggetto di esame da parte della commissione, ma intervengono solo in caso di parità di punteggio tra candidati per la determinazione della graduatoria finale.

Nella presente fattispecie, quindi, se è vero che l’apposita istanza di riesame in autotutela della ricorrente del 23/07/2025 della propria posizione, con la quale la stessa ha fatto rilevare i motivi a sé non imputabili determinativi della mancata inclusione nella domanda di partecipazione al concorso del titolo relativo al proprio collocamento mirato, è successiva sia al Decreto n.640 del 04/07/2025 di approvazione della graduatoria finale di detto concorso, che al Decreto n.720 dell’11/07/2025 che ha rettificato detta graduatoria, **è altrettanto vero ed incontestabile che entrambi i detti Decreti n.640 del 04/07/2025 e n.720 dell’11/07/2025 sono stati annullati, e che la predetta richiesta della ricorrente di volersi avvalere della riserva *de qua*, è stata avanzata prima della approvazione della graduatoria finale pubblicata in data 22/08/2025 dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, con nota n.: m pi. AOODRER. Registro**

decreti. R. 000001085 del 22/08/2025, in rettifica della graduatoria di merito già approvata con la sopra richiamata nota n.: m pi. AOODRER. Registro decreti. R. 00000640 del 04/07/2025, e già rettificata con la sopra richiamata nota n.: m pi. AOODRER. Registro decreti. R. 00000720 dell'11/07/2025, nonché in rettifica dell'integrazione alla graduatoria di merito di detta procedura concorsuale (Tabella 2), con il conseguente annullamento e sostituzione dei "... precedenti Decreti - n.640 del 04/07/2025 e n.720 dell'11/07/2025 - con i quali era stata approvata e successivamente modificata la graduatoria di merito per la classe di concorso AB25 ..."; nonché prima dell'approvazione della graduatoria dei candidati idonei pubblicata in data 25/08/2025 dal Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, con nota n.: m pi. AOODRER. Registro decreti. R. 000001087 del 25/08/2025, in rettifica dell'integrazione alla graduatoria dei candidati idonei di detta procedura concorsuale di cui al succitato decreto n.1085 del 22/08/2025 (Tabella 2), con il conseguente annullamento e sostituzione integrale della "... Tabella 2 del Decreto n.1085 del 22/08/2025 ...".

Orbene, e giusta il conforto giurisprudenziale offerto dalla sentenza del Tar Lazio-Roma, sezione II, dell'01/10/2024 n.17011, il candidato appartenente ad una categoria riservata che, nella compilazione informatizzata della domanda di concorso, non sia risutato avere indicato il proprio titolo nell'apposito campo "riserve" e che abbia comunicato all'amministrazione la volontà di avvalersi del beneficio a lui spettante prima dell'approvazione della graduatoria, ha diritto a vederselo riconoscere, e ciò anche quando il bando prescriba che la mancata indicazione di titoli nel campo "riserve" equivale a rinuncia, da parte del concorrente, ad avvalersene.

Del pari il Consiglio di Stato, sezione V, con la recente sentenza del 03/12/2024, n. 9667 ha affermato che, in tema di concorsi pubblici, i titoli di preferenza contemplati dall'art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 sono valutabili pur qualora non siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione, purché posseduti alla data della stessa ed esibiti, superate le prove selettive, nel termine stabilito dal bando.

Ivi, infatti, può leggersi (sic) "... Con la sentenza appellata il giudice di primo grado, ha dato atto

che il candidato «per mero errore materiale, non ha compilato correttamente il modulo di domanda di partecipazione al concorso» ... Partendo dal suddetto dato testuale il giudice di primo grado ha ritenuto che i titoli di preferenza, previsti all'art. 5 del d.P.R. n. 487/1994 ... sono valutabili anche se non dichiarati in sede di domanda di partecipazione, purché fossero già posseduti, nonché siano stati esibiti all'esito del superamento della prova selettiva e prima della pubblicazione della graduatoria. Tale interpretazione discende dalla constatazione che mentre i titoli di merito, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 487/1994, sono valutati dalla commissione "dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati", con conseguente necessità della loro indicazione già in sede di domanda di partecipazione, i titoli di preferenza non sono oggetto di esame da parte della commissione giudicatrice, ma vengono in considerazione solo dopo lo svolgimento delle prove selettive, al momento della redazione della graduatoria di merito, come confermato dal tenore dell'art. 16 del citato d.P.R. n. 487/1994. Il Collegio ritiene l'interpretazione delle disposizioni del D.P.R. n. 487/1994 e del bando di concorso seguita dal giudice di primo grado condivisibile e coerente con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui i titoli di preferenza, indicati nell'art. 5 del citato d.P.R., sono valutabili sebbene non dichiarati nella domanda di partecipazione, ma posseduti all'atto della stessa ed esibiti nei termini previsti dal bando, in caso di superamento delle prove selettive. I titoli di preferenza non sono oggetto di esame da parte della commissione giudicatrice, ma intervengono nella redazione della graduatoria, solo nell'ipotesi in cui più candidati conseguano il medesimo punteggio per titoli e per merito, nel rispetto dell'ordine previsto dall'art. 5 del d.P.R. n. 487/1994 che ha carattere tassativo.

La giurisprudenza anche di questo Consiglio di Stato ha chiarito che la previsione del bando che impone l'onere di indicare i titoli di preferenza nella domanda di partecipazione non è in contrasto con il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, ma deve essere coordinata con le caratteristiche proprie dei titoli di preferenza che hanno la finalità di superare le situazioni di parità. In particolare, è stato osservato che la circostanza che i titoli di preferenza non possono essere valutati prima della formazione della graduatoria rende evidente come la loro considerazione non è suscettibile di arrecare alcuna violazione al principio della par condicio tra i candidati. Ne discende che la previsione del bando che richiede l'indicazione del possesso del titolo già nella domanda di partecipazione non è necessariamente di ostacolo alla valutazione dello stesso.... Per le esposte considerazioni non possono essere accolte le censure ... avverso la sentenza appellata che deve essere condivisa per avere annullato la determinazione di mancata valutazione del titolo di preferenza ... "considerato che né i principi che regolano le procedure concorsuali né la normativa vigente in materia

né il bando di concorso prevedono la necessità di comunicazione già all'atto di partecipazione al concorso del possesso del titolo preferenziale quale elemento fondamentale, determinante la perdita del titolo medesimo“” .

Illegittimamente operando, invece, la Commissione d'esame, **sebbene chiamata ad approvare la graduatoria finale** in rettifica di quella precedente del 04/07/2025, già rettificata l'11/07/2025, **in data 22/08/2025, e, quindi, in data successiva al reclamo della ricorrente del 23/07/2025 con cui la medesima ha comunicato la volontà di avvalersi del beneficio a lei spettante**, ha evidenziato (sic) “... come esso non sia stato preso in considerazione in quanto con esso si chiedeva la valutazione di un titolo di riserva non dichiarato nella domanda di partecipazione alla procedura...”, giusta quanto al riguardo espressamente dichiarato nella sopra prodotta nota del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna m.pi. AOODRER – REGISTRO UFFICIALE. U. 0039287. 01.10.2025 di parziale accoglimento dell'istanza di accesso agli atti della ricorrente dell'01/09/2025.

E' evidente, dunque, come la Commissione d'esame, in palese violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92, nonché dell'articolo 5, comma 4, del D.P.R. 09/05/1994, n. 487, e della Legge 68/99, si sia resa responsabile del mancato riconoscimento alla ricorrente del titolo di riserva ex Legge 104/92 art. 3 comma 3, del titolo di preferenza ex D.P.R. 487/94 art.5, comma 4, e del titolo di riserva ex Legge 68/99 - Iscrizione al Collocamento Mirato, incorrendo nel contestato eccesso di potere per violazione dei criteri di attribuzione dei punteggi aggiuntivi relativi ai titoli di riserva; nella ingiustizia manifesta, nella disparità di trattamento, e nella violazione del principio di imparzialità dell'azione amministrativa per l'omesso riconoscimento alla ricorrente del punteggio aggiuntivo spettante alla Graduatoria Finale.

Nonostante il pieno diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio relativo al titolo di riserva dalla medesima goduto, pari a 21,50, la Commissione non ha attribuito il punteggio aggiuntivo.

Ed infatti, il punteggio relativo al titolo di riserva dalla medesima goduto (21,50) non è stato addizionato ai punteggi della prova scritta (84) e della prova orale (80).

La mancata attribuzione del **punteggio corretto, pari a 185,50**, ha comportato l'illegittima esclusione della ricorrente dalla graduatoria finale di merito, laddove, se fossero stati coerentemente valutati i titoli di riserva, avrebbe ottenuto i relativi punti aggiuntivi che le avrebbero consentito di collocarsi in posizione n.130 con detto punteggio finale di 185,50, utile per essere nominata vincitrice, mentre, in atto, in detta posizione è risultato collocato il controinteressato Gerardo Gargano con il minore punteggio finale di 180,50, costituito dal punteggio della prova scritta di 84/100 (**ut supra All.5**), dal punteggio della prova orale di 85/100 (**All.16**), e dal punteggio dei titoli di riserva di 11,50.

In definitiva, se il punteggio fosse riesaminato alla luce delle superiori considerazioni, la ricorrente avrebbe dunque la certezza di essere assunta poiché, in conseguenza delle rilevate illegittimità, le andrà riconosciuto il punteggio ulteriore di 21,50; il che si traduce nell'assegnazione di 185,50 punti e nell'assegnazione della posizione in graduatoria al centotrentesimo (130) posto.

ISTANZA CAUTELARE

Da tutto quanto sopra, sufficiente a superare la cd. prova di resistenza circa l'apprezzabile utilità alla sfera giuridica della ricorrente, discende come sia di piena evidenza, in riferimento al *periculum in mora*, che la mancata sospensione dell'efficacia della graduatoria e l'omesso riesame del punteggio della candidata, odierna ricorrente, provocherebbe un danno sicuramente irreparabile per la stessa e pregiudicherebbe gli effetti della decisione sul ricorso, tenuto conto che *medio tempore* avverrà l'immissione in servizio dei vincitori e la ricorrente non rientrerebbe tra i soggetti assunti con l'irreparabile perdita dell'attività lavorativa.

Tali effetti irreversibili per l'interesse della ricorrente comporterebbero, una volta che in sede di merito fosse pronunciata l'illegittimità della graduatoria, responsabilità per danni a carico dell'Amministrazione.

ISTANZA PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il ricorso in esame coinvolge non soltanto il controinteressato Gerardo Gargano, di cui l'Amministrazione resistente ha omesso di trasmettere le generalità ai fini della notifica del presente ricorso, nonostante richiestele per ben tre volte, ma potenzialmente anche un numero

di soggetti rilevante (137 vincitori) che sono collocati in posizione utile nella graduatoria definitiva di concorso.

In ragione di ciò, e della difficoltà in ordine alla notificazione del ricorso al sopra indicato controinteressato Gerardo Gargano, del quale non si conoscono le generalità, si avanza istanza affinché il Presidente di sezione, all'esito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione resistente degli atti del procedimento, fra cui le generalità di detto controinteressato, voglia ordinare ex art. 41, commmi 1 e 3, c.p.a., l'integrazione del contraddittorio, fissando il relativo termine, ed indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato.

Del pari, sempre in ragione di quanto sopra, e della ulteriore difficoltà in ordine alla notificazione del ricorso ad ognuno dei predetti 137 vincitori, dei quali non si conoscono le generalità, si avanza istanza affinché il Presidente di sezione, ove ritenuto necessario, voglia ordinare l'integrazione del contraddittorio nei di loro confronti, disponendo, ex art. 41, comma 3, c.p.a. che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami, prescrivendone le modalità, ed anche avvalendosi del sito web istituzionale delle Amministrazioni resistenti.

Pertanto, la ricorrente, così come rappresentata e difesa, con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni

Voglia l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale

Fare diritto al presente ricorso ed in accoglimento dello stesso, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione,

- **In via cautelare**, disporre la provvisoria sospensione della graduatoria impugnata ed ordinare all'Amministrazione di riesaminare il punteggio della ricorrente, assegnandole il punteggio corretto in base ai titoli di riserva dichiarati, e, per l'effetto, collocarla con riserva al centotrentesimo posto tra i candidati vincitori ovvero nella posizione che risulterà di giustizia all'esito dell'attribuzione del punteggio corretto; nonché ordinare all'Amministrazione di adottare un provvedimento di ammissione in servizio;

- **In via principale di merito**, annullare la graduatoria impugnata per l'illegittima esclusione dalla stessa della ricorrente, e, per l'effetto, previa attribuzione del punteggio corretto,

collocare la medesima al centotrentesimo posto tra i candidati “vincitori” ovvero nella posizione che risulterà di giustizia, ratificando e stabilizzando le eventuali misure cautelari *medio tempore* adottate;

- **In via subordinata di merito**, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni da illegittima esclusione dalla platea dei vincitori del concorso, mancata promozione e perdita di chance da liquidarsi in via equitativa;

- **In via istruttoria**, ordinare l'esibizione in giudizio di ogni atto e/o documento della procedura concorsuale ritenuto necessario, in possesso delle Amministrazioni resistenti e/o da esse formato, non esibito e/o omissato.

Con vittoria di spese e compensi di lite, ed accessori di legge.

Si depositano i seguenti atti e documenti:

- Graduatoria dei vincitori pubblicata in data 22/08/2025 dal Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, con nota n.: m pi. AOODRER. Registro decreti. R. 0000 1085 del 22/08/2025 **(AII.1)**;

- Graduatoria dei candidati idonei, pubblicata in data 25/08/2025 dal Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, con nota n.: m pi. AOODRER. Registro decreti. R. 00001087 del 25/08/2025 **(AII.2)**;

- Decreto Dipartimentale n. 2575 del 06/12/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito-Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione-Direzione Generale per il Personale Scolastico **(AII.3)**;

- Domanda di partecipazione al concorso della ricorrente del 06/01/ 2024 **(AII.4)**;

- Stralcio della Nota del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna m.pi. AOODRER – REGISTRO UFFICIALE. U. 0039287. 01.10.2025 di parziale accoglimento dell'istanza di accesso agli atti, in cui viene indicato il punteggio attribuito alla ricorrente all'esito della prova scritta **(AII.5)**;

- Scheda di valutazione della prova orale della ricorrente **(AII.6)**;

- Graduatoria finale approvata con nota n.: m pi. AOODRER. Registro decreti. R. 00000640 del 04/07/2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito-Ufficio Scolastico Regionale per

l'Emilia-Romagna **(AII.7)**;

- Rettifica della graduatoria dei vincitori della procedura concorsuale, approvata con nota n.:m pi. AOODRER. Registro decreti. R. 00000 720 dell'11/07/2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito-Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, **(AII.8)**;

- "... Reclamo-diffida per la correzione e rideterminazione della Graduatoria di merito scuola secondaria di primo grado, approvata con Decreto n. 640 del 04.07.2025 e successivamente rettificata con Decreto n. 720 dell'11-07-2025 – classe di concorso AB25..." avanzato dalla ricorrente in data 23/07/2025 **(AII.9)**;

- Rettifica della graduatoria di merito della procedura concorsuale approvata con nota n.: m pi. AOODR ER. Registro decreti. R. 00000 1085 del 22/08/2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito-Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, **(AII.10)**;

- Rettifica dell'integrazione alla graduatoria di merito di detta procedura concorsuale (Tabella 2), approvata con nota n.: m pi. AOOD RER. Registro decreti. R. 000001087 del 25/08/2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito-Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna **(AII.11)**;

- Istanza di accesso agli atti dell'01/09/2025 **(AII.12)**;

- Nota del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna m.pi. AOODRER – REGISTRO UFFICIALE. U. 0039287. 01.10. 2025 di parziale accoglimento dell'istanza di accesso agli atti **(AII.13)**;

- Pec della ricorrente del 03/10/2025 di replica alla predetta **(AII.14)**;

- Pec della ricorrente del 13/10/2025 di precisa richiesta di trasmissione delle generalità del controinteressato Gerardo Gargano **(AII.15)**;

- Scheda di valutazione del candidato Gerardo Gargano **(AI.16)**.

Ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 115/2002, si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura di € 325,00 trattandosi di controversia concernente materia di pubblico impiego. Salvo ogni altro diritto e con ogni riserva.

Palermo-Bologna, 15 ottobre 2025.

Avv. Biagio Barbiera